

COMUNE DI

**SCHEMA DI CONTRATTO DI SERVIZIO TRA I COMUNI E
FARMAPIANA S.p.A.**

CONTRATTO DI SERVIZIO

TRA:

COMUNE DI, con sede in _____, codice fiscale n° _____, che interviene nella persona di _____, in forza della deliberazione del Consiglio Comunale n° __ del _____, esecutiva ai sensi di legge,

E

FARMAPIANA S.p.A. con sede legale in _____, iscritta al registro delle imprese di _____ al n° _____, codice fiscale/partita IVA _____, in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione e rappresentante legale Sig. _____, in forza dei poteri conferitigli dal Consiglio di Amministrazione del _____ (di seguito "Società").

I Comuni di Calenzano, di Campi Bisenzio, di Signa e di Borgo San Lorenzo congiuntamente a Farmapiana S.p.A. vengono definiti le **PARTI**

PREMESSO:

- che tra i Comuni di Calenzano e di Campi Bisenzio è stato stipulato, in data 24/07/2003 con atto del Notaio n. 45589, l'atto costitutivo della società Farmapiana S.p.A., successivamente iscritta nel Registro delle Imprese di Firenze in data 28/07/2003 al n° 05343300488;
- che con atto di Consiglio Comunale n. ... il Comune di Campi B. ha deliberato di
- che con atto di Consiglio Comunale n. ... il Comune di Calenzano ha deliberato di
- che con atto di Consiglio Comunale n. il Comune di Borgo San Lorenzo ha deliberato di affidare a farmapiana e con atto del consiglio comunale n.....ha approvato statuto e contratto di servizio..
- che con atto di Consiglio Comunale n. il Comune di Signa ha deliberato di affidare a farmapiana e con atto del consiglio comunale n.....ha approvato statuto e contratto di servizio..
- che il presente contratto ha lo scopo di disciplinare le modalità di svolgimento del servizio farmaceutico gestito dalla società Farmapiana S.p.A., fissando gli obblighi reciproci tra le **PARTI**;
- che la società Farmapiana ha gestito le farmacie dei comuni di Campi Bisenzio, Calenzano, Lastra a Signa, Signa e Borgo San Lorenzo fino dal 20/4/2012 in forza degli atti comunali sopra citati - che i canoni degli anni 2012-13-14-15 sono stati calcolati entro la data di approvazione del bilancio d'esercizio (30 aprile di ciascun anno) sulla base del fatturato dell'anno di competenza di ciascuna farmacia e poi approvati dall'assemblea dei soci :

	CANONE
anno 2012	125.000
anno 2013	135.000
anno 2014	398.240
anno 2015	337.540

- che il canone dell'anno 2016, verrà calcolato e corrisposto in base a quanto previsto dall'art. 4 del contratto di servizio in essere;

TUTTO CIO' PREMESSO SI STIPULA E CONVIENE QUANTO SEGUE

1. PREMESSE

1.1. Le premesse che precedono formano parte integrante del presente contratto e ne guidano l'interpretazione.

2. DEFINIZIONI

2.1. Nel presente contratto, negli allegati ad esso, e comunque in tutti i documenti espressamente richiamati dal presente contratto e dagli allegati, si intendono per:

- a) “**COMUNE**”, il Comune di
- b) “**SOCIETÀ**”, la società Farmapiana S.p.A.;
- c) “**SERVIZIO**”, il servizio farmaceutico comunale (gestione ed esercizio delle farmacie comunali) nel comune di
- d) “**CONTRATTO**”, il presente contratto di servizio;
- e) “**PARTI**” le parti del presente contratto.

3. OGGETTO

3.1. Con il presente contratto il Comune ai sensi dell'art. 9 della legge n. 475 del 1968 affida alla Società, che accetta, la gestione del Servizio farmaceutico.

3.2. Il presente contratto ha per oggetto la disciplina dei rapporti tra il **COMUNE** e la **SOCIETÀ**.

3.3. Ciascun Comune potrà affidare, anche disgiuntamente dall'altro, ulteriori servizi o funzioni, diversi da quelli previsti nel **CONTRATTO**, purché attinenti o connessi con lo scopo sociale della **SOCIETÀ**. Tali nuovi servizi saranno disciplinati organicamente in apposito contratto.

4. RAPPORTI ECONOMICI

4.1. La **SOCIETÀ** è proprietaria di tutti i beni mobili attualmente destinati all'esercizio delle farmacie, per essere stati conferiti all'atto della sua costituzione o con successivo conferimento o per acquisto diretto della stessa società.

4.2. La concessione del servizio è soggetta al pagamento di un canone annuo da parte della società ai comuni soci. Tale canone è così determinato:

anno 2017 e seguenti

CAMPI	CALENZ.	SIGNA	BORGO
208.141	24.596	48.477	38.785

Il canone così determinato sarà imputato in bilancio e sarà erogato ai comuni secondo le seguenti tempistiche:

50% del canone entro il 30 giugno dell'anno di riferimento

50% del canone entro il 30 novembre dell'anno di riferimento

Ciascun Comune provvederà a fatturare il canone almeno 15 gg prima della scadenza prevista.

I soci si riservano la facoltà di rivedere l'importo del canone annuale di concessione del servizio in sede di analisi del budget da parte dell'Assemblea dei soci, così da consentire di adeguarne l'entità in ragione delle scelte strategiche e agli obiettivi annuali.

5. OBBLIGHI GENERALI DELLA SOCIETÀ'

5.1. La **SOCIETÀ** è obbligata a prestare il **SERVIZIO** nel rispetto delle norme vigenti in materia. Dovrà dotarsi di attrezzature e beni strumentali idonei a garantire il regolare svolgimento dei servizi.

5.2. La **SOCIETÀ** potrà modificare la distribuzione dei punti vendita compatibilmente con la normativa regionale, ma non potrà alienare le concessioni né i locali di proprietà in cui esercita la gestione, senza la previa autorizzazione dei **COMUNI**. I **COMUNI** si impegnano a valutare comunque le richieste di alienazione dei locali di proprietà delle sedi delle farmacie comunali motivate da ragioni di necessità, opportunità o migliore posizionamento strategico.

5.3. Nei casi di revisione in aumento o decentramento della pianta organica delle farmacie, i **COMUNI** possono – in conformità e nei limiti delle disposizioni di legge – esercitare il proprio diritto di prelazione ed assegnare in gestione alla società le farmacie di nuova istituzione. In tali casi la

società si obbliga ad assumere in gestione le farmacie comunali di nuova istituzione che i **COMUNI** vorranno assegnarle.

5.4. La **SOCIETÀ** è tenuta a dare adeguata informazione alla collettività dell'organizzazione del **SERVIZIO** e della propria attività, nonché dei progetti di sviluppo e miglioramento del **SERVIZIO**. A tale scopo, la società è tenuta a costituire un apposito ufficio per le relazioni con il pubblico

6. STANDARDS DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO

6.1. Il **SERVIZIO** oggetto del **CONTRATTO** costituisce attività di pubblico interesse sul territorio, di cui i **COMUNI** rimangono titolari

6.2. La **SOCIETÀ**, senza oneri o costi aggiuntivi a carico dei **COMUNI**, si impegna ad ampliare la gamma dei servizi resi all'utenza oltre a quelli già descritti nella Carta dei servizi, in ragione dell'evoluzione dell'attività delle farmacie e dei mutamenti delle esigenze della collettività, con particolare riferimento alle fasce più deboli della stessa, ferma restando la facoltà per i **COMUNI** di richiedere lo svolgimento di nuovi servizi da parte della **SOCIETÀ** come previsto dal **CONTRATTO**.

6.3. La **SOCIETÀ**, nello svolgimento di tutte le attività attinenti al servizio oggetto del **CONTRATTO**, è obbligata al rispetto dei principi di eguaglianza, imparzialità, continuità, diritto di scelta, partecipazione, efficienza ed efficacia ed in generale alla disciplina contenuta nella Direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 27 gennaio 1994 e nell'art. 11 del d. lgs. 30 luglio 1999, n. 286 e successive modificazioni ed integrazioni. In particolare, la **SOCIETÀ** assume i seguenti obblighi:

- Uguaglianza - L'erogazione del **SERVIZIO** e l'accesso ad esso devono essere ispirati ai principi di eguaglianza dei diritti di tutti gli utenti.

- Imparzialità - la **SOCIETÀ** ha l'obbligo di ispirare i propri comportamenti, nei confronti degli utenti a criteri di obiettività, giustizia e imparzialità. In funzione di tale obbligo si interpretano le singole clausole delle condizioni generali e specifiche di erogazione del **SERVIZIO** e le norme regolatrice di settore.

- Continuità - l'erogazione dei servizi farmaceutici, nell'ambito delle modalità stabilite dalla normativa regolatrice del settore deve essere continua regolare e senza interruzione. I casi di funzionamento irregolare o di interruzione del **SERVIZIO** sono espressamente regolati dalla normativa di settore. In tali casi la **SOCIETÀ** deve adottare misure volte ad arrecare agli utenti minor disagio possibile.

- Partecipazione - La società tutela il diritto del cittadino alla corretta fruizione del servizio. L'utente ha diritto di accesso, nei limiti delle disposizioni di legge e di regolamenti, alle informazioni in possesso alla società che lo riguardano. Il diritto di accesso è esercitato secondo le modalità stabilite dalla legge 241/90.

6.4. L'utente può produrre memorie e documenti, prospettare osservazioni, formulare suggerimenti per il miglioramento del servizio. La società dà immediato riscontro all'utente circa le segnalazioni e le proposte da esso formulate entro 30 giorni. La società s'impegna al perseguimento dei seguenti obiettivi:

- mettere in atto politiche aziendali tese al miglioramento della qualità del servizio;
- promuovere l'uso corretto del farmaco;
- promuovere, organizzare ed attuare all'interno delle Farmacie e sul territorio iniziative d'educazione sanitaria e di informazione permanente su particolari patologie tese a sviluppare progetti di prevenzione anche nell'ambito di programmi del Servizio Sanitario Nazionale, in particolare presso scuole, centri sociali, quartieri, Aziende Sanitarie Locali;
- realizzare una politica dei prezzi al pubblico dei prodotti parafarmaceutici e, quando possibile, dei prodotti da banco coerente con il fine di agevolare le fasce più deboli della popolazione garantendo il miglior rapporto qualità-prezzo.

6.5. In particolare la **SOCIETÀ** dovrà:

- Diventare un centro di servizi come parte integrante del sistema sanitario pubblico (prenotazioni, informazioni sociosanitarie, test di prima istanza, riferimento territoriale per le politiche del farmaco, etc), eventualmente anche attraverso un adeguamento dimensionale delle singole farmacie
 - Mantenere i punti vendita attuali con la possibilità di incrementarli nei limiti della normativa vigente;
 - Monitorare e ottimizzare gli attuali standard di apertura oraria delle farmacie. Le eventuali variazioni migliorative del servizio relativamente a orari e turni dovranno essere attuate secondo quanto previsto dalle leggi regionali e nazionali vigenti.
 - Monitorare e ottimizzare la gestione degli studi medici, con la possibilità di incrementare le unità in oggetto, assicurando la prosecuzione degli interventi socio-sanitari già attivati ed incrementando l'attività mediante l'offerta di nuovi servizi
 - Distribuire farmaci per terapie anche non convenzionali, prevedendo eventuali interventi di formazione e aggiornamento del personale adeguando la preparazione specifica alle esigenze della popolazione presente sul territorio che costituisce l'area di utenza delle singole farmacie;
 - Distribuire presidi sanitari per conto del SSN, previo accordo con la ASL;
 - Attivare forme di aiuto alle persone assistite dai **COMUNI** e ospiti nelle residenze sanitarie per l'acquisto di prodotti sanitari e parafarmaceutici non dispensati gratuitamente dal SSN.
- 6.6. La **SOCIETÀ** s'impegna a realizzare quanto statuito dalla "**CARTA DEI SERVIZI DELLE FARMACIE**" che forma parte integrante del presente contratto (**ALLEGATO 1**). La Carta dei Servizi dovrà essere rivista con cadenza almeno triennale d'intesa tra la **SOCIETÀ** e i **COMUNI**.

7. RESPONSABILITÀ DELLA SOCIETÀ.

7.1. La **SOCIETÀ** è l'unica responsabile della gestione del **SERVIZIO** e di quanto ad esso connesso sotto il profilo tecnico, economico e finanziario.

7.2. In particolare, per tutta la durata di efficacia del **CONTRATTO** la **SOCIETÀ** si impegna:

- a) a tenere sollevati e indenni i **COMUNI** da ogni e qualsiasi danno che possa derivare a terzi in dipendenza od in occasione di attività compiute in attuazione del **CONTRATTO**, assumendosi ogni responsabilità civile, penale e amministrativa;
- b) ad approntare tutte le adeguate coperture assicurative in relazione alle attività di cui al presente contratto;
- c) ad applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti condizioni normative e retribuzioni conformi ai contratti collettivi di lavoro e agli accordi sindacali integrativi vigenti, a rispettare le norme di sicurezza ed igiene nei luoghi di lavoro, nonché tutti gli adempimenti di legge previsti nei confronti dei lavoratori.

8. CONTROLLO SULL'ANDAMENTO DEL SERVIZIO

8.1. I **COMUNI**, nell'ambito del controllo analogo previsto dallo statuto, vigilano sull'andamento del **SERVIZIO** e sul rispetto delle condizioni di cui al **CONTRATTO** e agli allegati. Potranno chiedere chiarimenti alla **SOCIETÀ** su questioni, tecniche ed organizzative, attinenti al servizio e segnalare eventuali disservizi o inadempimenti. La **SOCIETÀ** è obbligata a consentire ai **COMUNI** l'accesso agli atti e documenti inerenti lo svolgimento di attività a qualunque titolo connessi con il **SERVIZIO**.

8.2. I **COMUNI** potranno effettuare, previo adeguato preavviso, visite ed ispezioni nei locali delle farmacie comunali e comunque nei locali ove sarà svolto il **SERVIZIO** oggetto del **CONTRATTO**.

8.3. I **COMUNI** possono eseguire indagini demoscopiche per verificare il grado di soddisfazione dell'utenza sullo svolgimento del **SERVIZIO**. I risultati delle indagini demoscopiche e le eventuali irregolarità segnalate ai **COMUNI** a seguito delle visite conoscitive, sono trasmessi agli organi della società che si impegnano a rimuoverle.

8.4. La società si impegna a predisporre, entro il 31 ottobre di ogni anno, un piano programmatico che contenga le linee d'indirizzo e gli obiettivi che la società intende perseguire in relazione alla gestione del servizio oggetto del presente contratto. Entro 10 giorni dall'adozione da parte della società, il piano è inviato ai **COMUNI** per eventuali osservazioni, che dovranno essere presentate entro 60 giorni e dovranno essere recepite nel piano, salva motivata impossibilità di accoglimento.

8.5. I **COMUNI** periodicamente, avvalendosi dei propri organismi, verificano lo stato di realizzazione del Piano Programmatico di cui al comma precedente e possono predisporre osservazioni sullo svolgimento del **SERVIZIO** che trasmettono alla **SOCIETÀ**. Le osservazioni contenute nella nota dovranno essere tenute in debita considerazione nella predisposizione e/o variazione del successivo Piano Programmatico.

9. INTERRUZIONI DEL SERVIZIO – ESECUZIONE D'UFFICIO

9.1. L'erogazione del **SERVIZIO** non potrà essere interrotta o sospesa dalla **SOCIETÀ** se non per ragioni di forza maggiore o *factum principis* o per necessità tecniche del **SERVIZIO**. In tutte queste ipotesi, l'interruzione o la sospensione dovranno essere limitate al tempo strettamente necessario e tempestivamente comunicate agli organi comunali competenti.

9.2. La **SOCIETÀ** è comunque tenuta ad adottare ogni misura organizzativa e tecnica necessaria a prevenire la sospensione e l'interruzione del **SERVIZIO**, ovvero a farvi fronte con il minor disagio per la collettività.

9.3. La **SOCIETÀ** è obbligata a rilevare indenne i **COMUNI** da ogni conseguenza pregiudizievole derivante dall'interruzione o sospensione del **SERVIZIO**.

9.4. Verificandosi deficienze od abusi formali nell'adempimento degli obblighi contrattuali, qualora la **SOCIETÀ**, regolarmente diffidata, non ottemperi ai rilievi effettuati dai **COMUNI**, questi ultimi avranno la facoltà di ordinare e di far eseguire d'ufficio, a spese della **SOCIETÀ**, tutto quanto sia necessario od opportuno per assicurare il regolare svolgimento del **SERVIZIO**.

10. OBBLIGHI DEI COMUNI

10.1. I **COMUNI** affidano in esclusiva alla **SOCIETÀ**, per tutta la durata del presente contratto, la gestione delle farmacie di cui sono titolari.

10.2. I **COMUNI**, ai fini dell'adempimento da parte della **SOCIETÀ** degli obblighi assunti con il presente contratto, si impegnano a:

- favorirne l'attività attraverso il puntuale svolgimento delle pratiche amministrative di propria competenza inerenti la gestione dei servizi affidati alla **SOCIETÀ**;
- cooperare per agevolare l'espletamento dei servizi affidati alla **SOCIETÀ**, con particolare riferimento alla valutazione di proposte di miglioramento degli *standard* prestazionali dei servizi offerti quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, proposte in ordine alla predisposizione di apposite aree di sosta per portatori di *handicap*, per il carico e scarico delle merci, al miglioramento della segnaletica orizzontale per l'attraversamento pedonale in prossimità delle farmacie e della segnaletica verticale per l'indicazione della localizzazione delle stesse.

11. TUTELA DELLA RISERVATEZZA DEI DATI E DELLE INFORMAZIONI

11.1. I **COMUNI** si impegnano a mantenere riservati i dati e le informazioni che si riferiscano all'organizzazione d'impresa della **SOCIETÀ** ovvero ai sistemi di produzione di beni e servizi, acquisiti in relazione alle attività di controllo previste dal **CONTRATTO**.

11.2. I **COMUNI** adottano tutte le misure necessarie a garantire il rispetto degli obblighi di riservatezza da parte dei soggetti incaricati delle operazioni di controllo previste dal **CONTRATTO**.

12. DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E DELL'AZIENDA

12.1. E' fatto assoluto divieto alla **SOCIETÀ** di affidare a terzi, anche parzialmente, la gestione del **SERVIZIO** oggetto del presente contratto, senza preventivo consenso dei **COMUNI**, fatta salva in ogni caso la previsione di cui all'art. 19.

12.2. In nessun caso la società potrà cedere, affittare o comunque dare in godimento a terzi, a qualunque titolo, neppure parzialmente, le farmacie dei **COMUNI**.

13. DURATA DEL CONTRATTO

13.1. L'efficacia del **CONTRATTO** è fissata dalla data di sottoscrizione dello stesso fino al 31 dicembre 2060 fatte salve le ipotesi di anticipata risoluzione di cui al successivo art.18. Il **CONTRATTO** potrà essere modificato od integrato soltanto per iscritto, con il consenso espresso di entrambe le **PARTI**. In nessun caso varrà la prova testimoniale.

13.2. Il **CONTRATTO** è rinnovabile soltanto per iscritto e per espressa pattuizione delle parti. Il rinnovo espresso, salve pattuizioni scritte difformi, si intende riferito all'intero contenuto del **CONTRATTO** e a tutte le sue condizioni. Il rinnovo deve essere sottoscritto almeno sei mesi prima della data di scadenza.

13.3. Allo scadere del termine di efficacia (anche per risoluzione) del **CONTRATTO**, la gestione delle farmacie potrà essere svolta dai **COMUNI** od affidata ad altro soggetto, nel rispetto delle normative vigenti. La **SOCIETÀ** non avrà alcun diritto in ordine alla continuazione del rapporto o comunque alla gestione del **SERVIZIO**.

13.4. Al fine di evitare interruzioni nella conduzione del **SERVIZIO**, le **PARTI** concordano che in caso di mancato rinnovo, e fino all'assunzione del **SERVIZIO** da parte del nuovo affidatario indicato dai **COMUNI**, la **SOCIETÀ** sarà comunque tenuta ad assicurare le prestazioni oggetto del **CONTRATTO** alle medesime condizioni economiche e nel rispetto dei medesimi *standards*, senza che ciò comporti alcun diritto in ordine alla ulteriore continuazione del rapporto.

14. RESTITUZIONE DELLE FARMACIE

14.1. Al termine di efficacia, per qualsiasi ragione, del presente contratto la **SOCIETÀ** sarà tenuta a consegnare al soggetto indicato dai **COMUNI** (il "Nuovo Gestore"), od ai **COMUNI** stessi, le farmacie.

14.2. I **COMUNI** avranno diritto di acquistare o far acquistare, e la **SOCIETÀ** sarà obbligata a vendere tutti i beni che, a quel momento, sono utilizzati per l'esercizio delle farmacie.

14.3. La vendita avrà per oggetto tutti i beni necessari ed utili all'espletamento del **SERVIZIO**, mentre sarà facoltà dei **COMUNI** rifiutare di acquistare i beni ulteriori.

14.4. Ove le **PARTI** non raggiungessero l'accordo sul prezzo di vendita, lo stesso sarà determinato da una primaria società specializzata in tal genere di valutazioni, da scegliersi di comune accordo, ovvero, mancando l'accordo, dal Presidente del Tribunale di Firenze su richiesta della parte più diligente. Nell'effettuare detta determinazione, si dovrà tenere conto:

- per i beni mobili già conferiti all'atto della costituzione della originaria FARMAPIANA S.p.A., dell'eventuale valore contabile residuo degli stessi, al netto degli ammortamenti effettuati in corretta applicazione dei normali ratei di ammortamento tecnico/economico per il loro deprezzamento;
- per i beni mobili ed immobili acquistati dalla **SOCIETÀ**, del loro valore effettivo, da calcolarsi come la media aritmetica tra i presumibili valori di realizzo e di rimpiazzo.
- per le scorte di magazzino, del loro costo di acquisto detratti i prodotti invendibili.
- i soggetti che, al momento della restituzione delle farmacie, sono dipendenti a tempo indeterminato delle stesse proseguiranno il loro rapporto di lavoro con il nuovo gestore, ai sensi dell'art. 2112 cod. civ..

14.5. I contratti in corso di esecuzione relativi alle farmacie proseguiranno in capo ai **COMUNI** oppure, se del caso, al Nuovo Gestore dallo stesso designato, purché conclusi nell'effettivo interesse delle farmacie e nel rispetto dei limiti previsti dal **CONTRATTO**. In caso contrario, i **COMUNI** saranno liberi di accettare o di rifiutare il subentro.

14.6. All'atto della riconsegna delle farmacie, la **SOCIETÀ** sarà tenuta a garantire ai **COMUNI**, ovvero, su indicazione dei Comuni, al Nuovo Gestore:

- che i beni aziendali sono in stato di regolare manutenzione e conservazione, tenuto conto del normale uso e della vetustà degli stessi;

- di aver adempiuto a tutti gli obblighi di legge e di contratto che regolano il rapporto di lavoro per i dipendenti, nonché di avere regolarmente versato tutte le retribuzioni loro spettanti e tutti i contributi e gli oneri connessi maturati;
- che i prestatori di lavoro subordinato sono solo quelli indicati come tali nei libri paga e matricola della **SOCIETÀ**.
- che i dipendenti sono stati regolarmente retribuiti per tutte le prestazioni eseguite nel corso del rispettivo rapporto di lavoro in conformità alle applicabili disposizioni di legge e di contratto e che, relativamente agli importi o diritti maturati ma non ancora esigibili, saranno stati accantonati fondi sufficienti alla copertura degli oneri conseguenti.
- che rispetto alle retribuzioni corrisposte ai dipendenti sono stati regolarmente effettuati tutti i versamenti dovuti in relazione alle assicurazioni sociali obbligatorie, ai contributi e alle ritenute fiscali di legge;
- che il trattamento economico complessivo dovuto a ciascun dipendente e il relativo inquadramento sono quelli che risultano dai libri paga e matricola e non vi saranno altre forme di retribuzione o particolari trattamenti pattuiti, oltre quelli così risultanti;
- che non sussistono trattamenti normativi od economici, a carattere collettivo o individuale, che prevedano una disciplina del rapporto con i dipendenti o con taluni di essi diversa da quelle risultante dalla legge e dall'applicabile contratto collettivo.

15. RISOLUZIONE E PENALI

15.1. Quando emerga che la **SOCIETÀ** sia venuta meno ad uno qualsiasi degli obblighi previsti dal **CONTRATTO**, i **COMUNI** contesteranno alla **SOCIETÀ**, per iscritto, la violazione degli obblighi contrattuali, invitandola ad eliminare l'inadempimento in un congruo termine perentorio da essi indicato, non superiore a 20 giorni. Entro tale termine, il rappresentante legale della **SOCIETÀ** ha diritto di essere sentito, anche a mezzo di procuratore speciale, ovvero di presentare deduzioni, chiarimenti e documenti.

15.2. Trascorso il termine fissato dai **COMUNI** senza che la **SOCIETÀ** abbia provveduto ad eliminare la situazione di inadempimento, i **COMUNI** potranno decidere di risolvere il **CONTRATTO** e procedere alla revoca dell'affidamento del pubblico servizio alla società. Le **PARTI** convengono espressamente di considerare inadempimento importante, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1455 del codice civile, la mancata rimozione delle inadempienze contestate dai **COMUNI** secondo le suddette modalità. La risoluzione del **CONTRATTO** ai sensi del presente articolo avrà effetto dal giorno di ricevimento da parte della **SOCIETÀ** della raccomandata a.r. all'uopo inviata dai **COMUNI**.

15.3. La risoluzione del **CONTRATTO** comporta, oltre alla revoca dell'affidamento del **SERVIZIO** e l'estinzione del diritto alla gestione delle farmacie, l'acquisto *ipso jure* da parte dei **COMUNI**, ovvero del Nuovo Gestore indicato dagli stessi, dei beni mobili ed immobili di proprietà dell'azienda dietro versamento alla **SOCIETÀ** di un importo calcolato secondo quanto previsto dall'articolo 16 e la cessione ai **COMUNI**, ovvero al Nuovo Gestore indicato dagli stessi, dei contratti di locazione in essere a quella data, fatto in ogni caso salvo l'accertamento e la liquidazione a favore dei **COMUNI** del danno subito e la verifica del rispetto delle garanzie di cui all'articolo 16.6.

15.4. Nell'ipotesi disciplinata dal punto precedente (ed anche in alternativa alla risoluzione del **CONTRATTO**), i **COMUNI** (qualora la società non abbia provveduto ad eliminare la situazione di inadempimento contestata dai **COMUNI**) potranno applicare alla **SOCIETÀ** una penalità da un minimo di 1.000 € ad un massimo di 10.000 € per ciascuna infrazione riscontrata.

15.5. E' fatto salvo il diritto al risarcimento del maggior danno eventualmente subito dai **COMUNI**, ai sensi degli articoli 1453 e ss. del codice CIVILE.

16. CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

16.1. I **COMUNI** potranno risolvere di diritto il **CONTRATTO** ai sensi dell'art. 1456 cod. civ. qualora si verifichi anche una sola delle seguenti gravi disfunzioni nell'erogazione del **SERVIZIO** quali:

- a) Sottoposizione della **SOCIETÀ** a procedure concorsuali;

- b) Scioglimento della società, per qualsiasi causa;
- c) Chiusura di un esercizio farmaceutico per oltre 5 giorni non comunicata all'autorità sanitaria o da questa non autorizzata;
- d) Inosservanza del divieto di cui all'articolo 14 del **CONTRATTO**;
- e) Decadenza dell'esercizio della farmacia dichiarata dall'autorità sanitaria;
- f) Abituale ricorso all'abusivismo professionale;
- g) Reiterata vendita al pubblico di farmaci vietati o scaduti;
- h) Reiterata inosservanza delle disposizioni sulle sostanze stupefacenti;

16.2. La decisione dei **COMUNI** di non avvalersi della clausola risolutiva in una o più occasioni costituirà soltanto manifestazione di tolleranza dell'inadempimento contestato e non impedirà ai medesimi di avvalersene in occasioni diverse

16.3.

17. FORO COMPETENTE

17.1. Qualsiasi controversia che dovesse sorgere tra i **COMUNI** e la **SOCIETÀ** relativa all'interpretazione e/o all'esecuzione di questo contratto sarà di competenza esclusiva del Foro di Firenze.

18. NORME FINALI

18.1. Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente contratto si applicano le norme del codice civile.

19. ELEZIONE DI DOMICILIO

19.1. I **COMUNI** eleggono domicilio in _____.

19.2. La **SOCIETÀ** elegge domicilio in _____.

20. SPESE

20.1. Tutte le spese relative e conseguenti al **CONTRATTO** sono a carico della **SOCIETÀ**.

ALL. 1: CARTA DEI SERVIZI DELLE FARMACIE